

	<p>----- ARTICOLO 1 -----</p>	
	<p>-----OGGETTO DELLA LOCAZIONE -----</p>	
	<p>Il Locatore, con il presente contratto, cede in locazione al Conduttore la</p>	
	<p>porzione immobiliare ad uso Ambulatorio Medico sita in Casaleggio</p>	
	<p>Novara Via Umberto I° n.1, piano terra, costituita da n. 2 locali e servizio</p>	
	<p>igienico, per una superficie coperta utile netta complessiva di mq. 34,00.</p>	
	<p>----- ARTICOLO 2 -----</p>	
	<p>----- DURATA DELLA LOCAZIONE -----</p>	
	<p>La Locazione avrà durata di anni 06 (sei) dal 01 gennaio 2017 al</p>	
	<p>31 dicembre 2022. -----</p>	
	<p>-</p>	
	<p>----- ARTICOLO 3 -----</p>	
	<p>DECORRENZA ECONOMICA E CORRISPETTIVO DELLA</p>	
	<p>LOCAZIONE -----</p>	
	<p>Il Locatore espressamente accetta che la corresponsione del canone di</p>	
	<p>locazione da parte del Conduttore decorra dal 01 gennaio 2017. -----</p>	
	<p>Il contratto alla scadenza dei sei anni non verrà tacitamente rinnovato e</p>	
	<p>dovrà essere sottoscritto un nuovo contratto.-----</p>	
	<p>IL canone di Locazione viene pattuito in Euro 171,00 (dicasi Euro</p>	
	<p>#Centosettantuno/00#) mensili, (Euro 2.052,00 annue) da pagarsi in unica</p>	
	<p>soluzione oppure in rate mensili anticipate mediante versamento sul</p>	
	<p>Conto Corrente Bancario n. 80030 intestato a Comune di Casaleggio</p>	
	<p>Novara – Servizio Tesoreria – IBAN: IT68Z0503445280000000080030. --</p>	
	<p>----- ARTICOLO 4 -----</p>	
	<p>-----RECESSO DEL CONDUTTORE -----</p>	

	Il Conduttore può recedere in qualsiasi momento dal presente contratto,	
	dandone preavviso al Locatore mediante lettera raccomandata A.R. da	
	inviare almeno 6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere	
	esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 7 della	
	L.27/07/1978 n.392, senza possibilità alcuna di rivalsa da parte del	
	locatore e/o di obbligo di indennizzo alcuno nei suoi confronti da parte	
	del Conduttore, ma fermo restando il pagamento del Canone di	
	Locazione per l'intero semestre di preavviso, ancorché il recesso abbia	
	esecuzione in anticipo rispetto alla data di scadenza del semestre stesso.--	
	----- ARTICOLO 5 -----	
	---- AGGIORNAMENTO ISTAT DEL CANONE DI LOCAZIONE ----	
	Ai sensi dell'art.32 della L.27/07/1978 n.392, così come sostituito dall'art.1	
	comma 9 L.05/04/1985 n.118, il canone potrà essere aggiornato	
	annualmente, su richiesta del Locatore, a decorrere dall'inizio del	
	secondo anno di locazione. -----	
	-	
	----- ARTICOLO 6 -----	
	-	
	----- DESTINAZIONE DEL BENE -----	
	-	
	La locazione è ad uso esclusivo di ambulatorio medico. Il Conduttore	
	dichiara che la porzione immobiliare oggetto del presente contratto verrà	
	utilizzata per lo svolgimento di attività ambulatoriale medica, che	
	comporta contatti diretti con il pubblico degli utenti. -----	
	----- ARTICOLO 7 -----	

	----- ONERI ACCESSORI -----	
	-	
	Il Locatore provvede a propria cura e spese alla fornitura di gas, acqua,	
	energia elettrica e pulizie locali. -----	
	----- ARTICOLO 8 -----	
	OBBLIGHI – RESPONSABILITA' DEL CONDUTTORE E DEL	
	LOCATORE. -----	
	-	
	Il Conduttore è costituito custode della porzione immobiliare locata ed è	
	responsabile ai sensi dell'art.2051 C.C. e dovrà dare immediata notizia al	
	Locatore della necessità di riparazioni non a suo carico. -----	
	Il Conduttore si obbliga ad osservare e far osservare le disposizioni ed i	
	regolamenti interni per l'uso dello stabile in cui si trova il bene locato e	
	che siano portati a sua conoscenza. -----	
	Il Locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione di servizi	
	per cause indipendenti dalla sua volontà. -----	
	Il Locatore, non assume inoltre, alcuna responsabilità: -----	
	-per quanto concerne il possesso, da parte del Conduttore, di tutti i	
	requisiti di Legge eventualmente previsti per l'esercizio della propria	
	attività, anche sotto l'aspetto sanitario, di igiene sul lavoro, fiscale e	
	previdenziale.-----	
	per i danni che possono derivare a qualsivoglia persona nell'accedere	
	alla porzione immobiliare locata e/o nel permanere all'interno della stessa	
	.------	
	----- ARTICOLO 9 -----	

	-	
	-----SPESE LEGALI E ONERI FISCALI -----	
	Gli Oneri Fiscali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico	
	delle Parti Contraenti secondo Legge. -----	
	La registrazione verrà effettuata a cura del Locatore e la relativa spesa	
	posta a carico delle Parti in misura uguale secondo quanto previsto	
	dall'art.8 L.27/07/1978 n.392. -----	
	----- ARTICOLO 10 -----	
	-----RINVIO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE -----	
	Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti Contraenti fanno	
	espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in	
	materia di locazione di immobili ad uso diverso dall'abitativo. -----	
	----- ARTICOLO 11 -----	
	-----FORO COMPETENTE -----	
	Resta convenuto tra le parti che le eventuali vertenze giudiziarie,	
	comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via	
	esclusiva alla competenza del Foro di Novara. -----	
	Il presente Contratto viene redatto in quattro originali, ciascuno dei quali	
	costituito da n. 3 fogli. -----	
	Letto, approvato e sottoscritto. -----	
	IL LOCATORE: Comune di Casaleggio Novara	
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:	
	Segretario Comunale - Dr. Gianfranco Brera	
	IL CONDUTTORE - dr.ssa Zanolò Maria Giovanna	

[illegible]